



COMUNE DI NARDO'

(Provincia di Lecce)

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno 2025 il giorno _____ del mese di _____, presso il Comune di Nardò, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

il Comune di Nardò, C.F.82001370756, rappresentato dal Dirigente Area Funzionale 2 Dott. Giancarlo Erroi, domiciliato per la carica a Nardò via Falcone e Borsellino, d'ora in poi denominato "Comune";

E

_____ (d'ora in poi "Gestore") con sede legale a _____ indirizzo _____ Codice Fiscale _____ Partita IVA _____ gestore della struttura per minori denominata _____ (di seguito Struttura) sita in _____ indirizzo _____, nella persona del suo legale rappresentante, Sig.ra/Sig. _____ nata/o a _____ e domiciliata/o per la carica presso la sede legale del gestore

PREMESSO

- Il Comune di Nardò, nell'ambito della programmazione degli interventi socio assistenziali di tutela e protezione nei confronti di minori, garantisce risposte differenziate ai minori in considerazione dei diversi bisogni, delle condizioni psico-fisiche, dell'età e dei progetti di vita.

Per tale ragione intende avvalersi di strutture semiresidenziali e residenziali per l'erogazione di prestazioni socio-educative, assistenziali e di tutela a beneficio di minori in stato di abbandono, di pregiudizio socio-familiare, di età compresa tra 0 e 18 anni in casi particolari accompagnati dalle proprie madri;

- Il Comune di Nardò intende far proprie le raccomandazioni (nei limiti consentiti dall'organizzazione e dalle risorse) delle "Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvate in conferenza Unificata Stato-Regioni il 14/12/2017, delle "Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvate in conferenza Unificata Stato-Regioni il 21/12/2017 e delle "Linee di indirizzo per l'affidamento" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvate in conferenza Unificata Stato-Regioni nel 2013.

CONSIDERATO

- Che il gestore è in regola con la vigente disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento quale servizio semiresidenziale e/o residenziale per minori e per madri con minori, i cui provvedimenti si trovano depositati agli atti del Comune;

- Che il gestore, in conformità alle norme vigenti ed al proprio Statuto svolge, nel quadro del sistema nazionale integrato degli interventi e dei servizi sociali ed educativi, funzioni di carattere sociale, educativo ed assistenziale, promuovendo ed attuando attività e servizi alla persona;

- Che, la struttura ubicata in _____, può accogliere fino ad un massimo di minori n. _____ di età compresa tra _____ ed _____ anni e/o madri o padri con minori (n. madri _____ e n. minori _____ di età compresa tra _____ ed _____ anni);

- Che sono stati acquisiti e conservati in atti a fascicolo istruttorio, il Regolamento interno e la relativa Carta dei Servizi, mentre le planimetrie sono conservate agli atti del gestore medesimo.

RICHIAMATE

- La Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii. che riconosce al minore il diritto a vivere nell'ambito della propria famiglia e richiede allo Stato, alle Regioni e gli Enti Locali, nell'ambito delle proprie competenze, di sostenere con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia;

- La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nr. 328/90;
- Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e finalità

La presente convenzione ha per oggetto l'acquisto di servizi a carattere semi-residenziale e/o residenziale, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, secondo le condizioni di seguito previste. A tal fine il Comune di Nardò, nell'ambito della programmazione delle prestazioni socio assistenziali, laddove emerga la necessità, e comunque nel limite della capacità ricettiva della struttura, si avvale della struttura denominata, gestita da, per l'accoglienza di minori, e/o madri con minori (n.madri_____ e n. Minori_____ di età compresa tra i_____ ed i_____anni).

Art. 2 - Ammissioni

Il Servizio Sociale Professionale, sulla base della necessità e in ragione del Progetto Quadro di cui all'articolo 3 propone l'ammissione dei minori, ovvero del nucleo madre/ padre con figlio/i presso le strutture di cui all'art. 1. La richiesta di ammissione deve essere preventivamente valutata e concordata dal Responsabile della struttura di accoglienza che avrà cura di riscontrare la richiesta entro sette giorni dal ricevimento della stessa. Il Comune, entro 48 ore dall'ingresso del minore, comunicherà al gestore della struttura il periodo di inserimento autorizzato e l'impegno al pagamento della relativa retta.

Art. 3 - Progetto Quadro, Progetto Quadro Integrato, costituzione delle Equipe Multidisciplinare Integrata e Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.).

Secondo quanto dettagliatamente descritto nel Protocollo ogni intervento di protezione e tutela si realizza secondo un "Progetto Quadro", che definisce la cornice complessiva nella quale si inserisce l'accoglienza residenziale/semiresidenziale ma anche gli interventi precedenti svolti a favore del minore e della sua famiglia. Il Progetto Quadro (PQ) è redatto dall'Assistente Sociale case manager che ha in carico il minore o il nucleo madre con figlio all'interno dell'Equipe Multidisciplinare (se presente); successivamente all'inserimento in struttura il Responsabile della stessa e l'Educatore di riferimento si inseriscono nell' Equipe Multidisciplinare che diventa pertanto Equipe Multidisciplinare Integrata ed elabora il primo Progetto Quadro Integrato (PQI).

Art. 4 - Prestazioni garantite all'utente: modulo base delle strutture residenziali. Il gestore della struttura si impegna ad assicurare ai destinatari, le seguenti prestazioni.

- a) vitto e alloggio - Il vitto consisterà in quattro pasti giornalieri così distribuiti: prima colazione, pranzo, merenda e cena, secondo tabelle dietetiche approvate dalla A.S.L., assicurando la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate;
- b) igiene e cura della persona;
- c) servizio di lavanderia per il vestiario personale, secondo le regole interne della struttura;
- d) riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica;
- e) cura e pulizia degli ambienti a disposizione dell'ospite a seconda della fascia di età e delle regole interne della struttura;
- f) interventi che favoriscano la vita comunitaria in ambiente positivo, tali da ricreare un contesto familiare ed in grado di consentire rapporti validi all'interno e all'esterno della struttura;
- g) adozione di criteri e soluzioni che facilitino i rapporti familiari ;
- h) interventi educativi individualizzati rispondenti ai bisogni evolutivi del minore;
- i) interventi di sostegno nelle attività quotidiane, finalizzati alla realizzazione di un percorso verso l'autonomia;
- l) partecipazione ad attività di animazione e socializzazione, favorendo l'utilizzo di risorse territoriali;
- m) fornitura di prodotti per l'igiene personale e la cura della persona;
- n) fornitura del corredo personale di base al bisogno;
- o) accompagnamento in vari luoghi in relazione al progetto intervento nell'ambito del territorio di riferimento;
- p) accompagnamenti del minore fuori dal territorio comunale per motivi strettamente necessari al raggiungimento degli obiettivi di cui al Progetto Quadro Integrato. Ulteriore rimborso potrà essere dato per le spese di vitto dell'educatore ed il viaggio del minore e dell'accompagnatore a fronte della documentazione di spesa;
- q) assistenza del minore presso gli ospedali durante i ricoveri, dietro autorizzazione del Dirigente del Servizio Sociale Professionale del Comune;
- r) Interventi di sostegno per particolari problematiche e per periodi definiti (anche nelle delicate fasi dell'inserimento e delle dimissioni).

La vita comunitaria dovrà svolgersi nel rispetto del regolamento interno della struttura che verrà consegnato al minore o al nucleo madre - padre con figlio al momento dell'ingresso.

Art. 5 - Prestazioni garantite al minore: modulo base per le strutture semiresidenziali.

Nel Modulo base semiresidenziale la struttura si impegna ad assicurare ai minori accolti le seguenti prestazioni:

- a) accoglienza nelle fasce orarie definite nel Progetto del Servizio della struttura secondo il programma di frequenza previsto dal Progetto Quadro Integrato;

b) trattamento alimentare secondo tabelle dietetiche approvate dalla ASL. Questo consisterà in:

- Pranzo,
- Merenda;

c) osservazione finalizzata all'elaborazione del P.E.I.;

d) elaborazione e attuazione del P.E.I., con un'offerta educativa di attività quotidiane finalizzate a:

- sostenere lo sviluppo delle autonomie personali e delle competenze cognitivo-relazionali;
- favorire la frequenza ai percorsi scolastici/didattici/formativi e facilitare il raggiungimento degli obiettivi, garantendo il raccordo con le Istituzioni Scolastiche;
- favorire il processo di integrazione e partecipazione nella comunità locale.

e) interventi di sostegno alla famiglia finalizzati allo sviluppo/potenziamento delle competenze e capacità genitoriali.

Art. 6 - Dimissioni

Le dimissioni dalla struttura avvengono alla conclusione del periodo di inserimento autorizzato ai sensi dell'art.2, salvo eventuali proroghe.

Qualora sopraggiungano condizioni che rendano inattuabile il Progetto Educativo Individualizzato e/o il Progetto Quadro Integrato, il minore può essere dimesso previa valutazione congiunta dell'Equipe Multidisciplinare Integrata secondo modalità e tempi così come previsti dal Protocollo e comunque garantendo al minore la continuità assistenziale ed educativa necessaria al reperimento di una soluzione di accoglienza alternativa. Qualora le dimissioni non siano realizzate in tempi brevi, il caso dovrà essere portato all'attenzione del Gruppo Tecnico di cui all'articolo 12.

In nessun caso il Responsabile della struttura può procedere autonomamente alle dimissioni del minore ovvero al suo allontanamento dalla struttura.

In caso di allontanamento non concordato o fuga dalla struttura residenziale, il Responsabile è tenuto a darne immediata comunicazione alle Forze dell'Ordine e al Servizio Sociale Professionale competente.

Art. 7- Tavolo di Concertazione Permanente – Gruppo Tecnico

La Direzione Servizi Sociali del comune ed i gestori dei servizi residenziali e semiresidenziali convenzionati con l'Amministrazione Comunale costituiscono un "Tavolo di Concertazione Permanente" che si riunisce periodicamente. Ciascuna struttura convenzionata farà proprie le decisioni di natura organizzativa e operativa concordate dal Tavolo.

Art. 8 - Conservazione del posto nelle strutture residenziali

In caso di assenza, l'ospite ha diritto alla conservazione del posto per i seguenti motivi:

- necessità di cure presso gli ospedali;
- rientro in famiglia, vacanze o festività (massimo quindici giorni nel periodo di inserimento autorizzato);
- allontanamento non concordato o fuga (solamente per i primi tre giorni).

È considerato assente l'utente rispetto al quale non viene erogato nessun servizio elencato al precedente art. 4 da parte della struttura di accoglienza nel corso della stessa giornata (h 0/24). Per i casi sopra previsti, debitamente comunicati dalla Struttura all'Assistente Sociale case manager e alla P.O. Professionale competente, la struttura percepirà la retta giornaliera nella misura ridotta al 60%.

Art. 9 - Conservazione del posto nelle strutture semiresidenziali

Resta stabilito che ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto in caso di assenza, per i seguenti motivi:

1. necessità di cure ospedaliere;
2. soggiorni non a carico della comunità (max. 15 giorni continuativi nel mese);
3. motivi familiari (max. 15 gg continuativi nel mese);
4. motivi scolastici, gite (max. 6 gg continuativi nel mese);
5. corsi di recupero (max. 10 gg continuativi nel mese).

Per i casi sopra previsti, debitamente comunicati dal responsabile della struttura all'Assistente Sociale case manager e alla P.O. Professionale competente, la struttura semiresidenziale percepirà la retta giornaliera nella misura ridotta al 60%. Qualora sia previsto che l'assenza motivata superi i 15 giorni continuativi, la famiglia ed il Responsabile della struttura concorderanno con l'Assistente Sociale case manager e la P.O. Professionale competente se la struttura semiresidenziale dovrà garantire la conservazione del posto, percependo la retta nella misura ridotta al 60%, o dovrà procedere alle dimissioni.

In caso di assenze del minore non giustificate dalla famiglia in numero superiore al 50% delle presenze mensili, l'Assistente Sociale case manager dovrà convocare l'Equipe Multidisciplinare Integrata per procedere ad una rivalutazione del Progetto Quadro Integrato.

Articolo 10- Tutela della salute

I soggetti inseriti presso la struttura usufruiscono delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, così come previsto dal Piano Sanitario Regionale.

Lo stato di salute degli utenti è seguito, in base all'età, dai pediatri e/o medici di medicina generale, convenzionati.

Tutti gli interventi attuati nei confronti della tutela della salute psicofisica dovranno essere registrati nella cartella personale degli utenti.

Art. 11 - Personale

Il gestore garantisce la presenza di un Coordinatore responsabile della struttura, con qualifica adeguata e non difforme da quella prevista dalla normativa di riferimento vigente, nonché di personale educativo e personale ausiliario che provvede ciclicamente alle pulizie generali degli ambienti. Garantisce, inoltre, la sostituzione tempestiva degli operatori assenti, incontri periodici tra il personale educativo ed il coordinamento dello stesso e il necessario aggiornamento professionale.

Il personale non deve aver subito condanne per reati contro i minori e non avere subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù). Se nel corso del servizio un soggetto dipendente sia oggetto di indagine per uno dei predetti reati o per altri reati penali dovrà essere provvisoriamente allontanato dal servizio ovvero nel caso che per uno dei predetti reati sia incriminato un amministratore della società lo stesso non potrà accedere alla struttura fino alla definitiva sentenza di assoluzione.

Art. 12 - Documentazione

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 - G.D.P.R.) il gestore della struttura cura il trattamento dei dati e della documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti e alla organizzazione della vita comunitaria. In particolare, conserva, garantendone i livelli di sicurezza, la documentazione riguardante:

1. Il progetto del servizio, i suoi aggiornamenti periodici e ogni altro documento prodotto dalla struttura, utile alla memoria del servizio;
2. I dati quantitativi del servizio (flusso delle ammissioni e delle dimissioni, presenze giornaliere degli ospiti, presenze del personale);
3. Il percorso personale di ogni soggetto ospitato (Cartella Personale) con particolare riferimento a: documentazione d'ingresso, relazione sociale, eventuale documentazione specialistica, scheda sanitaria, provvedimenti di autorità giudiziaria, documenti amministrativi (documenti anagrafici; permesso di soggiorno; documento per l'assistenza sanitaria);
4. I Verbali delle riunioni;
5. Le registrazioni sulla fase di osservazione dell'ospite;
6. Il Progetto Educativo Individuale e suoi aggiornamenti;
7. Le Registrazioni sull'osservazione dei rapporti con la famiglia;
8. Le annotazioni sull'attività (Diario giornaliero);
9. I Verbali delle riunioni interne dell' Equipe educativa ;
10. Il registro delle presenze giornaliere dei minori accolti.

Art.13 - Corrispettivo economico

Il Comune di Nardò corrisponde al gestore della struttura l'importo della retta giornaliera che si intende onnicomprensiva di tutti i costi sostenuti, nessuno escluso, di cui alla presente convenzione, nella misura di € -----: Il Comune provvederà al pagamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione nei termini di legge (60 giorni) a seguito di ricevimento delle fatture/rendicontazioni/altra richiesta equivalente di pagamento.

L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalla parte contraente. In particolare, l'eventuale azione di natura risarcitoria connessa a ritardi di pagamento non interrompe la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che saranno segnalate alle competenti Autorità Giudiziarie.

Art. 14 - Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente per comprovate gravi cause sopravvenute e non dipendenti dalla volontà delle stesse, per intervenute modifiche organizzative, istituzionali o derivanti da innovazione normativa, per comprovati e sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato mediante comunicazione da notificare tramite PEC con un preavviso non inferiore a venti giorni, ed ha effetto immediato alla data di notifica dello stesso. Il recesso ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di convenzione già eseguita. In caso di recesso, le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività avviate.

Art. 15 - Inadempienze e Risoluzione

Eventuali inadempienze alla presente convenzione sono contestate dal Comune di Nardò al gestore della struttura a mezzo PEC e con fissazione di un termine, di norma in 10 giorni dalla data del suo ricevimento, per le eventuali controdeduzioni ovvero per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata, pena la sospensione del pagamento delle fatture. Trascorso inutilmente il tempo concesso, il Comune di Nardò ha facoltà di procedere alla risoluzione dalla presente convenzione.

Art. 16 - Durata ed eventuale rinnovo

La presente convenzione ha durata di due anni dalla data di stipula.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.

La convenzione potrà essere rinnovata annualmente, con provvedimento della Direzione Servizi Sociali, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse.

I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione periodica in relazione a mutate esigenze organizzative e gestionali, introduzione di nuove norme e/o procedure amministrative, emanate anche dalla Regione Puglia, ed in linea con le scelte programmatiche e finanziarie del Comune di Nardò.

Art. 17 - Sicurezza sul lavoro

Il gestore è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e in specifico si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 "*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*" e ss.mm. ii.. Deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del presente atto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), ove previsto.

Il gestore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal comune, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dal gestore.

Il comune è pertanto esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del gestore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o quanto altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno della struttura.

Art.18 - Coperture assicurative

Il gestore è tenuto nell'effettuazione del servizio a tenere sollevato il comune da eventuali responsabilità che alla stesso facciano capo, in conseguenza al verificarsi di danni a terzi, animali o cose, a seguito di un qualsiasi evento verificatosi nel corso e per causa di interventi oggetto della presente convenzione.

A tal fine il Gestore stipula apposita polizza RCT che preveda massimali adeguati per tali sinistri impegnandosi a darne copia al comune qualora richiesto; è tenuto altresì all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e dei propri collaboratori.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

Il gestore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa vigente sulla privacy.

Si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento (UE) in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*"), modificato ed integrato dal D. Lgs. del 10 agosto 2018 , n. 101, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.

Si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che il comune impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell'inizio del servizio il gestore, dovrà fornire il nominativo del Responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale del gestore.

In esecuzione della presente convenzione e del relativo atto di nomina a responsabile, il gestore e gli altri soggetti eventualmente individuati s'impegnano a osservare le disposizioni in esse indicate. In conseguenza di quanto sopra il gestore diviene, per gli effetti delle normative sopra citate, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

Art. 20 - Controversie

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della convenzione, che non venisse risolta bonariamente tra le parti, è deferita, in via esclusiva, al Foro di Lecce. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

Art. 23 - Spese contrattuali

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi della Parte II della Tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n.131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n.642 "Disciplina dell'imposta di bollo".

L.C.S.

Per il Gestore

**Per il Comune di Nardò
Il Dirigente Area Funzionale 2
Dott. Erroi Giancarlo**

